

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente constatato che il ricorrente non ha dimostrato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il diniego di accesso parziale opposto dalla Commissione viola l'articolo 4, paragrafo 6, e/o l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001, e/o viola l'articolo 296 TFUE.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag.43).

(<sup>2</sup>) Decisione del Consiglio del 27 maggio 1997 relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU 1997 L 152, pag. 15).

---

### Ricorso proposto il 18 marzo 2019 — Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft/EUIPO (eVoter)

(Causa T-175/19)

(2019/C 164/62)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft eV (Monaco, Germania) (rappresentante: L. Genz, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

#### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Marchio controverso:* Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo eVoter — Domanda di registrazione n. 17 900 152

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 gennaio 2019 nel procedimento R 1983/2018 5

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

#### Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- mancato rispetto della prassi amministrativa dell'EUIPO;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 26 marzo 2019 — Bibita Group/EUIPO — Benkomers (Bottiglie per bevande)**

**(Causa T-180/19)**

(2019/C 164/63)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Bibita Group SHPK (Tirana, Albania) (rappresentante: C. Seyfert, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Benkomers OOD (Sofia, Bulgaria)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Disegno o modello controverso interessato:* Disegno o modello dell'Unione europea n. 3797 091-0001 (Bottiglie per bevande)

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 gennaio 2019 nel procedimento R 1070/2018-3

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare la nullità del disegno o modello dell'Unione europea contestato, registrato con il numero 3797 091-0001, sulla base di tutti i motivi formulati nel ricorso;
- condannare il convenuto e la titolare alle spese processuali relative al procedimento dinanzi alla terza commissione di ricorso, ai sensi dell'articolo 190 del regolamento di procedura del Tribunale;
- condannare l'EUIPO e l'eventuale controinteressata nel presente procedimento alla totalità delle spese.